



Società per Azioni con sede legale in Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre – Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale 02505630109 – Partita IVA 02992620274 - Numero REA: VE - 0247118 – Capitale Sociale Euro 53.811.095 i.v.- Iscritta all'Albo delle banche al n. 5508 - Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS, iscritto all'albo dei Gruppi bancari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AL PROGETTO DI FUSIONE**

redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile e dell'art. 70, commi 1 e 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.

### **Fusione infragruppo per incorporazione di Fast Finance S.p.A. in Banca IFIS S.P.A.**

---

## Sommario

<b>1. Descrizione dell'operazione di fusione per incorporazione di Fast Finance S.p.A. in Banca IFIS S.p.A. e delle motivazioni dell'operazione .....</b>	<b>3</b>
1.1 <i>Descrizione dell'operazione</i> .....	3
1.2 <i>Società partecipanti alla fusione</i> .....	6
1.3 <i>Motivazioni della fusione</i> .....	10
<b>2 Data di imputazione delle operazioni al bilancio della Società Incorporante.....</b>	<b>11</b>
2.1 <i>Riflessi civilistici e contabili dell'operazione</i> .....	11
2.2 <i>Riflessi tributari dell'operazione sul bilancio della Società Incorporante.....</i>	12
<b>3 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante dopo la fusione .....</b>	<b>12</b>
<b>4 Patti parasociali .....</b>	<b>13</b>

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI  
AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI  
FAST FINANCE S.P.A. IN BANCA IFIS S.P.A.**

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c. e dell'art. 70, commi 1 e 2, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11791 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (di seguito il "Regolamento emittenti"), illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione per incorporazione di Fast Finance S.p.A. in Banca IFIS S.p.A., nonché le ragioni ed i motivi che giustificano tale operazione (di seguito, la "**Fusione**" o l"**Operazione**").

Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta le deliberazioni concernenti la fusione di competenza della società incorporante verranno adottate, decorsi i termini di legge e di cui all'art. 70, comma 5 del Regolamento emittenti, dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. in esecuzione della facoltà prevista dallo statuto con riferimento alla "fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis Codice Civile", fatta salva la facoltà, regolata dall'ultimo comma dell'art. 2505 del Codice Civile, per gli azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale di chiedere l'adozione delle delibere in merito alla fusione da parte dell'assemblea straordinaria.

Con riferimento alla normativa di cui al "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito il "**Regolamento OPC**"), la fusione intercorre fra parti correlate e si configura come operazione di maggiore rilevanza.

**1. Descrizione dell'operazione di fusione per incorporazione di Fast Finance S.p.A. in Banca IFIS S.p.A. e delle motivazioni dell'operazione**

*1.1 Descrizione dell'operazione*

L'operazione di fusione per incorporazione di Fast Finance S.p.A. in Banca IFIS S.p.A. si inserisce nell'ambito di un più ampio progetto di acquisizione del Gruppo Toscana Finanza da

parte di Banca IFIS S.p.A. medesima, autorizzato ai sensi degli artt. 53 e 67 del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito il “**TUB**”) dalla Banca d’Italia il 21 febbraio 2011.

L’operazione costituisce una ulteriore tappa del progetto di acquisizione dell’ex Gruppo Toscana Finanza da parte di Banca IFIS le cui linee guida sono contenute nell’accordo quadro del 5 marzo 2010 (di seguito, l’“**Accordo Quadro**”), sottoscritto tra Next S.r.l. (la quale all’epoca deteneva azioni ordinarie rappresentative del 47,963% del capitale sociale di Toscana Finanza S.p.A.), Finross S.p.A. (la quale all’epoca deteneva azioni ordinarie rappresentative del 7,058% del capitale sociale di Toscana Finanza S.p.A.), la Signora Serenella Bettini (la quale all’epoca deteneva azioni ordinarie rappresentative dell’11,080% del capitale sociale di Toscana Finanza S.p.A.), il Signor Mario Sordi (marito della Signora Serenella Bettini, il quale sottoscriveva l’Accordo Quadro in quanto le azioni di proprietà della Signora Serenella Bettini erano conferite in un fondo patrimoniale che richiedeva il consenso di entrambi i coniugi per disporre delle stesse), il Signor Andrea Manganelli (in qualità di Amministratore di Toscana Finanza S.p.A., nonché socio di controllo di Next S.r.l., che a sua volta controllava Toscana Finanza S.p.A.), il Signor Enrico Rossetti (in qualità di Amministratore di Fast Finance S.r.l.) e Banca Ifis S.p.A. stessa (di seguito le “**Parti**” e singolarmente, ciascuno, la “**Parte**”), nel quale sono disciplinati altresì gli aspetti di *governance* relativi all’intero progetto.

La fase iniziale del citato progetto di acquisizione, avente come scopo primario il *delisting* delle azioni di Toscana Finanza S.p.A., ha avuto parziale esecuzione mediante l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (di seguito l’“**Opa**”) promossa a partire dal 4 aprile 2011 e sino al 10 maggio 2011 sulle azioni ordinarie di Toscana Finanza S.p.A., pari a n. 30.594.476 azioni, incluse le n. 499.715 azioni proprie in portafoglio (rappresentative dell’1,63% del capitale sociale della stessa).

Successivamente i sottoscrittori dell’Accordo Quadro hanno ritenuto opportuno introdurre alcune varianti a quanto definito in tale Accordo Quadro ed hanno sottoscritto, in data 22 giugno 2011, un atto integrativo dello stesso, che prevedeva la realizzazione di un’operazione di fusione mediante incorporazione di Toscana Finanza in Banca IFIS, senza contestuale

Scorporo. Tale Fusione è stata attuata con atto a rogito del Notaio Angelo Ausilio rep. 32320 del 27 dicembre 2011.

Dopo tale operazione societaria, le Parti hanno sottoscritto in data 18 gennaio 2012 un atto di transazione per la definizione delle posizioni delle “Figure Chiave” previste dall'Accordo Quadro, nel rispetto di quest’ultimo e alla luce della nuova evoluzione del progetto di integrazione dell’ex Gruppo Toscana Finanza.

Allo scopo di rendere ulteriormente più snella e più efficiente la catena partecipativa, Banca IFIS ha inoltre maturato l’intenzione di procedere anche alla fusione per incorporazione di Fast Finance.

La nuova Fusione non possiede un’autonoma rilevanza strategica, ma rappresenta esclusivamente – in una logica di maggiore efficacia - una diversa modalità di attuazione del progetto di acquisizione del Gruppo Toscana Finanza rispetto all’impostazione originaria che prevedeva il mantenimento dell’autonomia societaria di una società controllata da Banca IFIS.

In data 19 gennaio 2012 il Consiglio ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Fast Finance S.p.A. in Banca IFIS S.p.A., redatto ai sensi dell’art. 2501-ter c.c..

L’Operazione ha ottenuto in pari data il parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno (nella sua componente costituita da soli amministratori indipendenti), senza astensioni né voti contrari.

Al Comitato per il Controllo Interno (nella sua componente costituita da soli amministratori indipendenti) erano state fornite, con congruo anticipo, adeguate informazioni circa l’Operazione. Il Comitato per il Controllo Interno è stato inoltre coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo con la facoltà di chiedere informazioni e formulare osservazioni.

Essendo l'Operazione soggetta alla preventiva autorizzazione da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del TUB, il Consiglio ha dato altresì ampio mandato all'Amministratore Delegato per l'immediata presentazione dell'istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia.

Il procedimento della Banca d'Italia relativo all'istanza di autorizzazione alla Fusione si concluderà, fatte salve le ipotesi di sospensione e interruzione dei termini previste dal vigente ordinamento, entro 90 giorni dal suo avvio.

Una volta ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia, il gruppo bancario Banca IFIS potrà proseguire con l'iter civilistico della Fusione che, consistendo nell'incorporazione di una società interamente posseduta, beneficerà delle semplificazioni previste dall'art. 2505 cod. civ.. Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS potrà quindi deliberare direttamente l'approvazione dell'Operazione, ai sensi dell'art. 14 dello statuto della Banca, secondo i termini e le modalità indicati nel progetto di Fusione predisposto ai sensi dell'art. 2501 *ter* cod. civ..

## 1.2 Società partecipanti alla fusione

Società incorporante: Banca IFIS S.p.A. (nel prosieguo anche "**Società Incorporante**" o "**Banca IFIS**"): società per azioni con sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio n. 63, capitale sociale di € 53.811.095,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale n. 02505630109, iscrizione all'Albo delle Banche al n. 5508.

La Società Incorporante ha per oggetto *"la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti.*

*Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e d'investimento consentiti, costituire e gestire fondi pensione aperti nonché svolgere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.*

*La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. n. 385/1993 emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.*

*La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative".*

Ciò premesso, si ricorda che Banca IFIS è un operatore specializzato nell'attività di *factoring*, che, coerentemente con il proprio modello di *business* focalizzato sul segmento delle PMI, pur guardando con attenzione al comparto dei crediti *non performing* e dei crediti fiscali, non ha mai dato specifico sviluppo a tali segmenti di attività.

Essa è da tempo interessata, così come risultante dalle linee strategiche del piano industriale per il periodo 2011-2013, ad integrare la propria capacità operativa e l'offerta di servizio con tali operatività, ritenendo la gestione della fase "terminale" del processo una concreta esigenza del mercato ed una conseguente opportunità di *business*.

L'acquisizione dell'ex Gruppo Toscana Finanza S.p.A. (di cui faceva parte anche Fast Finance) e l'operazione di fusione in argomento (che si inserisce nel progetto di acquisizione) sono quindi finalizzate, come meglio precisato di seguito, a consentire a Banca IFIS di acquisire in un'unica soluzione un'integrazione di prodotto ed offerta, nonché competenze e conoscenze di elevato valore, e di entrare nel comparto di riferimento con una struttura organizzativa già pienamente operativa e con relazioni commerciali consolidate, eliminando così i rischi ed i costi connessi allo sviluppo autonomo del prodotto.

Società incorporanda: Fast Finance S.p.A. (nel prosieguo anche "**Società Incorporanda**" o "**Fast Finance**"): società per azioni con sede legale in Bologna, Via Farini 6/2, capitale sociale di € 3.033.000,00, iscrizione al Registro Imprese di Bologna e Codice Fiscale n. 02681990400.

La Società Incorporanda ha per oggetto *"esclusivo l'esercizio dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico esclusivamente nelle forme sottoelencate:*

*A – attività di finanziamento sotto qualsiasi forma e cioè in particolare:*

*a) locazione finanziaria;*

*b) acquisto di crediti, anche d'impresa;*

*c) credito al consumo ex art. 121 Tubb, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;*

*d) credito con garanzia ipotecaria;*

*e) prestito su pegno;*

*f) cessione di credito pro soluto e pro solvendo;*

*g) credito commerciale, incluso il forfaiting.*

*B – assunzione di partecipazione e cioè l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; tale attività può essere finalizzata anche all'alienazione delle partecipazioni e può consistere, per il periodo di detenzione, in interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio;*

*C – prestazione di servizi di pagamento e cioè in particolare:*

*a) incasso e trasferimento di fondi;*

*b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti effettuati con qualunque modalità;*

*c) compensazione di debiti o crediti;*

*d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento sempre che non rappresentino una forma di raccolta del risparmio;*



*D – Intermediazione in cambi e cioè l'attività di negoziazione di una valuta, compreso l'Euro, contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto la valuta.*

*E' comunque espressamente esclusa l'attività di rilascio di garanzie e di cauzioni.*

*La società può svolgere attività strumentali e ausiliarie rispetto a quelle sopra elencate, fra le quali si elencano a puro titolo indicativo quelle di:*

- a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;*
- b) gestione di immobili ad uso funzionale;*
- c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;*
- d) formazione ed addestramento del personale.*

*La società può svolgere attività connesse e accessorie qualora le stesse consentano di sviluppare l'attività esercitata; indicativamente sono attività accessorie quelle di:*

- a) informazione commerciale;*
- b) locazione di cassette di sicurezza;*
- c) custodia di valori mobiliari ad eccezione di quelli oggetto di gestione patrimoniale ex art. 1 comma 1 lettera c legge 1/1991.*

*La società può raccogliere risparmio presso i propri soci ai sensi della vigente normativa (delibera CICR 3 marzo 1994), ed a condizione che la stessa non venga attuata tramite strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento; non costituiscono raccolta da soci e sono quindi liberamente effettuabili (purché non collegate all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento), anche non in presenza delle condizioni previste dalla normativa, le singole operazioni di finanziamento a favore delle società che uno*

*o più soci decidano di effettuare, sempre che tali operazioni non si configurino di fatto come operazioni di raccolta cioè non presentino i caratteri della abitudine e ripetitività.*

*La società può raccogliere risparmio presso il pubblico ai sensi e con le limitazioni della vigente normativa tramite l'emissione di cambiali finanziarie e certificati d'investimento; non costituiscono raccolta del risparmio fra il pubblico i finanziamenti effettuati sulla base di trattative personalizzate con i singoli soggetti per i quali tali operazioni si inseriscono in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con la società.*

*Le attività suddette potranno essere svolte solo previo ottenimento, ove necessario delle prescritte autorizzazioni e nel rispetto delle normative che regolano le singole fattispecie.”*

### **1.3 Motivazioni della fusione**

Con la Fusione, Banca IFIS intende introdurre nel proprio perimetro societario le attività di acquisto e di riscossione di crediti erariali, anche al fine di conseguire benefici in termini di miglioramento organizzativo dei processi di riscossione dei crediti e di *know how* nell'acquisto di tale tipologia di crediti ed il potenziamento del complessivo sistema d'offerta tramite l'integrazione del prodotto principale del Gruppo Banca IFIS, che è rappresentato dal *factoring*.

La Fusione consentirà inoltre di semplificare l'esercizio del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo da parte di Banca IFIS mediante la creazione di una divisione operativa al proprio interno specificamente dedicata allo svolgimento delle attuali attività di Fast Finance, comprensiva delle funzioni commerciali e gestionali.

Tale modello organizzativo, che è stato concepito individuando le funzioni ed i processi comuni e cercando di perseguire l'integrazione e la razionalizzazione degli stessi, mantenendo al contempo separate, pur nell'ambito di un coordinamento unitario, le strutture ad elevata specializzazione (in ambito produttivo e di mercato), consentirà di ottenere sinergie e di beneficiare di possibili economie di scala. Infatti, l'inserimento della nuova area di attività permetterà di recepire all'interno dell'organigramma di Banca IFIS le strutture specialistiche

direttamente coinvolte nella gestione del prodotto tipico di Fast Finance, consentendo altresì di salvaguardare la tipicità e la crescita dell'attività caratteristica attualmente proprie di Fast Finance in maniera armonica e senza discontinuità operative e di far beneficiare alle funzioni amministrative, organizzative, di controllo e di supporto al mercato una razionalizzazione delle funzioni già presenti in Banca IFIS, assicurando così l'ottimizzazione dei processi, con conseguenti benefici in termini di costi complessivi.

Tutto ciò si pone in una logica di continuità con la fusione, appena realizzata, di Toscana Finanza S.p.A. (ex controllante di Fast Finance S.p.A.) in Banca IFIS S.p.A..

In sintesi, gli obiettivi del nuovo assetto organizzativo possono quindi essere sintetizzati in:

- salvaguardia della specializzazione, grazie alla separazione delle attività commerciali e gestionali tipiche delle due realtà originarie, al fine di garantire la salvaguardia della continuità operativa, diversificata per mercato e prodotti, nonché di una migliore gestione e controllo degli obiettivi di *budget* e di controllo dei rischi;
- ottimizzazione e potenziamento delle strutture amministrative, di supporto e di controllo, messe a fattor comune (obiettivo peraltro già conseguito, quasi completamente, mediante l'attuata fusione per incorporazione di Toscana Finanza in Banca IFIS);
- miglior controllo dei rischi operativi e di credito, grazie ai processi diversificati di assunzione del rischio, gestionali e operativi.

## **2 Data di imputazione delle operazioni al bilancio della Società Incorporante**

### **2.1 Riflessi civilistici e contabili dell'operazione**

La data di decorrenza degli effetti della Fusione nei confronti dei terzi sarà corrispondente alla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c., ovvero alla data successiva che sarà indicata nell'atto di Fusione.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dalla data del 1° gennaio 2012. Da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.

## *2.2 Riflessi tributari dell'operazione sul bilancio della Società Incorporante*

L'operazione di Fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta. Ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 917/1986, la Fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai soggetti partecipanti (Società Incorporanda, Società Incorporante ed anche Azionisti).

In particolare, in capo alla Società Incorporanda, il trasferimento del proprio patrimonio alla Società Incorporante non dà luogo al realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite.

Simmetricamente, i beni ricevuti dalla Società Incorporante sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo alla Società Incorporanda (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

Nella determinazione del reddito della Società Incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del Rapporto di Cambio delle azioni ed i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo ad elementi patrimoniali della Società Incorporanda, non sono imponibili nei confronti della Società Incorporante e non hanno riconoscimento fiscale.

La Fusione costituisce operazione esclusa dall'IVA ed è soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

## **3 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante dopo la fusione**

Alla data della presente relazione, secondo le risultanze del libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ex art. 120 TUF (e normativa di riferimento) e da altre informazioni a

disposizione, l'azionariato rilevante di Banca IFIS (partecipazioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale) è così composto:

La Scogliera S.p.A.	37.263.046 azioni	69,248%
Giovanni Bossi	1.909.648 azioni	3,549%
Preve Costruzioni S.p.A.	1.391.716 azioni	2,586%

Come risultante dalle comunicazioni *ex art.* 120 TUF, le persone fisiche detentrici della partecipazione in La Scogliera S.p.A. e in Preve Costruzioni S.p.A. sono, rispettivamente, il Signor Sebastien Egon Furstenberg ed il Signor Riccardo Preve. I Signori Sebastien Egon Furstenberg e Riccardo Preve possiedono altresì direttamente, rispettivamente, n. 18.782 (pari allo 0,035% del capitale sociale) e n. 84.334 (pari allo 0,157% del capitale sociale) azioni.

Tenuto conto della natura di "incorporazione di società interamente posseduta" rivestita dall'operazione, la composizione e le percentuali di partecipazione al capitale sociale dell'azionariato rilevante della Società Incorporante, una volta conclusa la Fusione, non subirà alcuna modifica.

#### **4 Patti parasociali**

Non sussistono alla data della presente relazione patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF, aventi ad oggetto le azioni della Società Incorporante.

Venezia - Mestre, 19 gennaio 2012

#### **Banca IFIS S.p.A.**

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato